



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 2281/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:

Maria Rita Sapienza, nata ad Acireale il 15/08/1978 Codice Fiscale: SPNMRT78M55A028N e **Salvatore Catalano**, nato ad Acireale il 29/01/1973 Codice Fiscale: CTLSVT73A29A028L, entrambi residenti in Acireale (CT) Via XXI Aprile 157 cap. 95024, rappresentati e difesi dall’avv. Francesca Minnicino P.E.C: francescaminnicino@pec.ordineavvocaticatania.it – C.F.: MNNFNC59P49C351M;

^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi UNES, nella persona del gestore avv. Ferdinando Salvatore Antonio Maria Pafumi, allegata al ricorso, che contiene un’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

rilevato che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sono stati esaminati dall’OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni dei debitori;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
- estratti di ruolo ADER;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;
- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 187.578,36 (come aggiornata al seguito del decreto del 30/7/2025) così suddivisa:

#	Tipologia di debito	Contratto	Creditore	Ammontare debito iniziale	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria
1	Mutuo Ipotecario	4253	RED SEA SPV SRL	€ 125.366,84	€ 752,86	€ 162.469,69	Privilegiato Immobiliare
2	Tributi		ADER	€ 1.800,00	€ 0	€ 1.800,00	Privilegiato Mobiliare
3	Tributi		ADER	€ 723,00	€ 0	€ 723,00	Privilegiato Mobiliare
4	Aggio		ADER	€ 152,93	€ 0	€ 152,93	Chirografario
5	Interessi Tributi		ADER	€ 137,70	€ 0	€ 137,70	Chirografario

6	Tributi		ADER	€ 2.059,05	€ 0	€ 2.059,05	Privilegiato Mobiliare
7	Aggio		ADER	€ 64,33	€ 0	€ 64,33	Chirografario
8	Tributi		ADER	€ 790,34	€ 0	€ 790,34	Privilegiato Mobiliare
9	Interessi Tributi		ADER	€ 49,50	€ 0	€ 49,50	Chirografario
10	Interessi Tributi		REGIONE SICILIA	€ 225,24	€ 0	€ 225,24	Chirografario
11	Interessi Tributi		REGIONE SICILIA	€ 333,40	€ 0	€ 333,40	Chirografario
12	Tributi		REGIONE SICILIA	€ 3.183,22	€ 0	€ 3.183,22	Privilegiato Mobiliare
13	Tributi		REGIONE SICILIA	€ 1.524,78	€ 0	€ 1.524,78	Privilegiato Mobiliare
14	Tributi		COMUNE DI ACIREALE	€ 5.719,00	€ 0	€ 5.719,00	Privilegiato Mobiliare

15	Spese procedura esecutiva immobiliare		RED SEA SPV SRL	€ 0	€ 0	€ 4.578,27	Privilegiato Immobiliare
16	Tributi Enti locali	Consultazione n. 75564	REGIONE SICILIA	€ 1.228,93	€ 0	€ 1.228,93	Privilegiato Mobiliare
17	Tributi Enti locali	Consultazione n. 75566	REGIONE SICILIA	€ 1.347,53	€ 0	€ 1.347,53	Privilegiato Mobiliare
18	Tributi Enti locali	Consultazione n. 75564	REGIONE SICILIA	€ 582,59	€ 0	€ 582,59	Privilegiato Mobiliare
19	Tributi Enti locali	Consultazione n. 75560	REGIONE SICILIA	€ 421,74	€ 0	€ 421,74	Privilegiato
20	Sanzioni Civili		Sostare S.r.l.	€ 192,12	€ 0	€ 192,12	Chirografario
Totale				€ 145.902,24	€ 752,86	€ 187.578,36	

rilevato che, in seno alla relazione, le masse attive e passive dei due debitori sono state correttamente separate;

rilevato che il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e da quattro figli di cui solo una maggiorenne ed economicamente indipendente e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.796,24;

rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende lavorative del Catalano ed ai problemi di salute della Sapienza; dopo pochi mesi dalla contrazione del mutuo (anno 2012) il Catalano è stato licenziato ed ha affrontato un lunghissimo periodo (oltre 10 anni) senza una occupazione stabile, come può evincersi dall'estratto contributivo INPS in atti; in detto periodo anche la Sapienza è stata priva di occupazione, al di là di alcuni lavori saltuari. Inoltre la stessa ha avuto delle importanti problematiche di salute, che hanno ulteriormente inciso sulla situazione familiare ed economica;

rilevato che i ricorrenti risultano titolari di un solo bene immobile, in comproprietà fra di loro, oggetto della procedura esecutiva n. 168/2020 Rg. Es. pendente presso questo Tribunale, in seno alla quale l'immobile è stato valutato in € 51.000,00; a seguito di diversi tentativi di vendita (di cui appresso si dirà essendo stati oggetto delle contestazioni avanzate dalla creditrice procedente) l'ultimo prezzo base è stato fissato in € 38.250,00, valore di mercato cui l'OCC ha fatto riferimento nella stima dell'immobile e che è stato tenuto in considerazione per la falciatura al credito dell'ipotecario, cui la proposta prevede il pagamento di € 48.740,91, con uno stralcio del 70% circa;

rilevato che la Sapienza non risulta titolare di beni mobili registrati mentre il Catalano risulta proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

Tipo	Descrizione	Matricola	Anno	Qta	Diritto	Valore	Valore Possesso
Autovetture	Iancia Ypsilon immatricolata nel 2003	CE0922D	2003	1	100,00 %	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Autovetture	Citroen C4 Picasso	DR973TY	2008	1	100,00 %	€ 900,00	€ 900,00
Totale						€ 1.900,00	€ 1.900,00

rilevato che, con decreto del 25/6/2025, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, sono pervenute delle osservazioni dal creditore ipotecario Red Sea spv srl; queste ultime contenevano anche una precisazione del credito vantato, ragion per cui è stato disposto l'inserimento nella proposta del credito correttamente quantificato e una nuova comunicazione ai creditori (con decreto del 30/7/2025);

rilevato, quanto alle osservazioni proposte dalla creditrice, che la stessa ha contestato: a) l'importo inserito nel piano (e, come detto, sul punto la relazione redatta dall'OCC è stata modificata); b) l'eccessiva falcidia al credito; c) l'esistenza della "meritevolezza" in capo ai debitori deducendo che *"i debitori, coadiuvati dai propri familiari, hanno posto in essere attività diretta a procrastinare la vendita all'asta e a turbare la regolarità della vendita del bene immobile pignorato da Red Sea spv srl."*; d) la lunghezza della dilazione di pagamento (85 mesi);

rilevato, quanto al punto b), che la falcidia applicata è conforme al tenore del disposto dell'art. 67 quarto comma CCII secondo cui *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."*;

rilevato, quanto al punto c), che le contestazioni della creditrice non sono relative alle origini del sovraindebitamento per come individuate nella relazione dell'OCC ma attengono a pretesi comportamenti dei debitori che "coadiuvati dai propri familiari" avrebbero inficiato la regolarità delle procedure di vendita in seno alla procedura esecutiva; al di là della circostanza che – ove avesse ritenuto- la creditrice avrebbe potuto denunciare nelle opportune sedi i presunti comportamenti dei debitori (o dei familiari) volti a turbare la regolarità della vendita del bene pignorato, dalla documentazione in atti si evince che solo che la figlia dei debitori ha tentato di acquistare la casa di abitazione dei debitori senza, tuttavia, saldare il prezzo con la conseguente perdita della cauzione;

rilevato, quanto alle contestazioni su cui al punto d), che la durata del piano è la conseguenza della necessità di bilanciare la percentuale di soddisfo in favore dei creditori con l'esigenza di consentire ai debitori di mantenere un tenore dignitoso di vita; in ogni caso si rileva che la dilazione di pagamento è più breve del termine massimo che questo Tribunale ritiene ammissibile (10 anni);

rilevato, dunque, che le contestazioni- peraltro generiche- non possono essere di ostacolo all'omologa;

rilevato che la proposta dei ricorrenti è riassunta nelle tabelle riportate nella relazione ex art. 70 CCII da ultimo depositate (pagine da 4 in poi) sia con riferimento alle falcidie applicate che con riferimento al piano di ammortamento delle rate, cui espressamente si rinvia;

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;

rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI *“Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all’OCC un acconto sul compenso”*;

ritenuto che l’OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigilare sull’esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

P. Q. M.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) ad istanza di Maria Rita Sapienza, nata ad Acireale il 15/08/1978 Codice Fiscale: SPNMRT78M55A028N e Salvatore Catalano, nato ad Acireale il 29/01/1973 Codice Fiscale: CTLSVT73A29A028L;

dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall’OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell’OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell’art. 70 CCII (art. 70 comma 8, come da recente riformato: *“La sentenza che provvede sull’omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell’articolo 51.”*).

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Catania, 15/9/2025

Il Giudice

Laura Messina